|  |
| --- |
| STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE PITI SPOTTER CLUB VERONA  ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE  In ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e segg. del Codice Civile, della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e regolata dagli articoli del presente Statuto, è costituita una Associazione non a scopo di lucro, apartitica e apolitica, con durata illimitata di tempo, denominata:  ASSOCIAZIONE CULTURALE PITI SPOTTER CLUB VERONA  con sede in Vigasio (VR), via San Zeno 7/a  ART. 2 - SCOPO  L’associazione si pone l’obiettivo di promuovere e far conoscere l’hobby della fotografia aeronautica, conosciuta in tutto il mondo come “spotting” e tutto ciò che concerne il mondo dell’aviazione. Non esiste alcun fine di lucro, ma bensì si pone lo scopo di diffondere il più possibile in Italia la cultura aeronautica, aggregando i soggetti interessati, attraverso piattaforme multimediali, come forum, blog, siti internet specializzati, social network ecc.., nonché tramite interazioni con i vari enti e autorità  locali, mediante mostre, incontri, dibattiti o qualunque altro mezzo. In particolare l’'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività come incontri tematici, mostre, convegni e proiezioni per diffondere la conoscenza e la storia della fotografia in tutte le sue forme espressive.  Incontri con altre associazioni che perseguono le medesime finalità.  Conferenze, corsi, seminari, inerenti aspetti artistici, culturali e tecnici della fotografia e dell'immagine, ivi compresa l’organizzazione di trasferte in Italia ed all’Estero in occasione di manifestazioni aeronautiche  Ogni attività connessa alle finalità istituzionali dell'Associazione.  ART. 3 - ASSOCIATI  L’associazione è aperta a tutti coloro che vogliano supportare le iniziative elencate nell’ART.2. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.  I soci si suddividono nelle seguenti categorie:  Socio Fondatore: sono le persone che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo dell’Associazione. La qualifica di socio fondatore non determina privilegi di alcun tipo, soprattutto sul piano della democrazia interna, e della disciplina statutaria, rispetto al socio ordinario.  Socio Ordinario: sono le persone che attivamente si impegnano per far si che gli scopi dell’associazione vengano raggiunti.  Socio Collettivo o Sostenitore: sono persone giuridiche, aziende, enti o istituzioni che vogliono prestare il loro contributo con la loro opera od il loro sostegno ideale ed economico, alla vita ed alla crescita dell’associazione. Possono essere ammessi a socio solo gli enti e istituzioni non in contrasto con la Legge 7 dicembre 2000, n.383  Socio Onorario: Sono persone che si distinguono nell’ambito della aeronautica e che, pur non essendo membri attivi, contribuiscono a conseguire gli scopi dell’associazione.  I soci fondatori e ordinari si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo e ad accettare e rispettare pienamente e senza riserva alcuna le norme del presente statuto e dell’eventuale regolamento interno. Sono esentati dal pagamento della quota annuale i Soci Onorari. Essi hanno diritto di voto alle assemblee ordinarie e straordinarie.  Le quote associative sono decise annualmente dal Consiglio Direttivo e sono necessarie a coprire i costi di mantenimento del vincolo associativo durante l’anno solare, e non possono essere soggetti a cambiamento.  L’ammissione dei soci ordinari, su domanda scritta del richiedente e dopo il versamento della quota associativa, è convalidata dal Consiglio direttivo. Nel caso di socio minorenne la domanda di ammissione dovrà essere presentata dal soggetto esercente la patria potestà.  Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.  L’anno finanziario inizia il 1° aprile di ogni anno e termina il 31 marzo dell’anno successivo. La modifica delle data di inizio e di fine dell’anno finanziario è di competenza dell’Assemblea Ordinaria.  Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il 30/06. Esso deve essere pubblicato su organi di informazione del Club entro i 15 giorni precedenti l'assemblea per la consultazione dei soci.  ART. 4 - DECADENZA, ESCLUSIONE, RINUNCIA  L’esclusione dell’associato ed eventuali altre sanzioni, come stabilito dall’articolo 3 del presente statuto, è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi e con voto palese.  La qualità di Socio è a tempo indeterminato si perde in queste circostanze:  Dimissioni. - Decesso. - Decadenza. - Esclusione dall’Associazione.  La decadenza avviene per morosità qualora si verifichi il mancato pagamento, entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, di almeno una quota associativa, mentre l’esclusione avviene per delibera del consiglio direttivo a maggioranza dei presenti qualora il soggetto in questione non abbia rispettato le norme in questo statuto oppure abbia arrecato danni all’immagine, agli scopi oppure al patrimonio dell’associazione o contravvenuto alle regole comportamentali che ogni socio riceve al momento dell’iscrizione.   Chi vuole uscire dall’associazione lo può fare in qualsiasi momento previa comunicazione scritta, anche su supporto elettronico, al Presidente.  Chi recede dall’associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio o alla restituzione della quota associativa versata.  ART. 5 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE  Gli organi dell’associazione sono l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo ed il suo Vicepresidente.  ART. 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI – COMPOSIZIONE – DIRITTO DI VOTO – MODALITÀ DI CONVOCAZIONE – QUORUM – DELIBERAZIONI  L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, assicura una corretta gestione dell’Associazione, ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota.  Al fine di garantire la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative nonché l’effettività del medesimo, tutti i soci hanno diritto di voto in tutti gli argomenti riservati dallo statuto all’assemblea. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.  L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati. La convocazione va fatta mediante lettera raccomandata, comunicazione inserita nello spazio web dell’associazione o posta elettronica agli associati, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea avendo cura di verificare l’avvenuta ricezione dell’avviso di convocazione, se recapitato tramite fax o mail. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.  L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Ogni socio potrà essere portatore di massimo numero 2 (due) deleghe di soci non presenti in caso di Assemblea ordinaria, 1(uno) deleghe in caso di Assemblea straordinaria.  ART. 7 - COMPITI DELLE ASSEMBLEE  L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:  Elegge il Consiglio direttivo, il presidente ed il vice-presidente; Approva il bilancio preventivo e consuntivo, Approva il regolamento interno.  L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell’Associazione e la revoca per giusta causa del Consiglio direttivo e del suo Presidente, con il voto favorevole dei 2/3 dei soci.  All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un segretario che dovrà sottoscrivere il verbale finale unitamente al Presidente.  ART. 8 - IL PRESIDENTE – IL VICEPRESIDENTE – IL CONSIGLIO DIRETTIVO  Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti e dura in carica tre anni. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, esclusivamente previa approvazione del Consiglio direttivo.  Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in sua assenza. I caso di dimissioni o indisposizione del Presidente regge senza limi di tempo la presidenza fino all’elezione di un nuovo Presidente.  In caso di impedimento o assenza, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo.  Il Consiglio Direttivo è legalmente solidale con il Presidente, con il quale approva atti e deliberazioni. Il Consiglio direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.  Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea, formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione, elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno, stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.  I membri dei Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Per essere eletti membri del Consiglio direttivo occorre che i candidati siano soci da almeno un anno.  Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è stabilito in minimo tre membri e massimo cinque membri ed è stabilito dall’Assemblea ordinaria. In caso di dimissioni di uno dei componenti del Consiglio Direttivo sarà l’Assemblea ordinaria a valutare la sua eventuale sostituzione ed il reintegro del numero dei membri.  ART. 9 - IL SEGRETARIO – IL TESORIERE  Il segretario ed il tesoriere dell’associazione sono i soggetti tenuti a mantenere ordinata la documentazione, la corrispondenza, i verbali dei vari organi, i libri contabili. Tra i loro compiti c’è quello di sostenere il Presidente nelle sue funzioni e provvedere alla redazione e sottoscrizione dei verbali delle sedute degli organi deliberativi. Il Tesoriere, inoltre, e’ responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell’associazione da lui riscosse o affidategli, è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo.  ART. 10  - PATRIMONIO  Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: Quote sociali, Beni mobili, Contributi, Donazioni e lasciti, Rimborsi, Attività promozionale di cessione e produttivo non prevalenti e complementari allo scopo.  I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dal Consiglio direttivo che ne determina l’ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell’organizzazione. Tutte le decisioni riguardanti la gestione economico\finanziaria sono prese dal Consiglio Direttivo e non potrà essere investito per altri scopi diversi dalla missione dell’Associazione.  E’ quindi vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’avanzo di gestione, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n.383, deve essere reinvestito obbligatoriamente a favore delle attività previste dallo Statuto.  ART. 11 - MODALITA’ DI FINANZIAMENTO  L’Associazione, nel rispetto dei principi della legge tributaria, si finanzia esclusivamente attraverso le seguenti modalità:  La quota di iscrizione, annualmente conferita dai soci all'associazione, che è necessario versare per fare parte dell'associazione e per avere diritto di voto nell'assemblea. La quota associativa va versata al momento della richiesta di iscrizione all’Associazione ed in occasione del rinnovo del tesseramento entro il 31 marzo dell’esercizio di riferimento. Le iscrizioni pervenute dopo il 30 settembre, con il relativo versamento della quota associativa, sono da ritenersi valide anche per l’anno successivo.  Eventuali contributi ulteriori, richiesti ai soci dal consiglio direttivo dell'associazione, per fare fronte ai costi delle attività proposte.  Donazioni, effettuate dai soci o da terzi, o eventuali contributi di comuni, province, regioni, enti pubblici ecc....  ART. 12 - MODIFICA STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE  Ogni modifica agli articoli dello statuto può essere effettuata solamente dall’Assemblea straordinaria dei soci, con le modalità stabilite dall’ultimo capoverso dell’articolo 6 del presente statuto.  Lo scioglimento dell’Associazione per qualunque causa è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci, con le modalità stabilite dall’ultimo capoverso dell’articolo 6 del presente statuto.  Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. |
|  |